

Statuti¹

Art. 1

La Società svizzera di diritto penale è un' associazione conformemente agli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Essa ha per scopo:

- a) di agevolare l'applicazione del diritto penale e la prevenzione dei reati
- b) di favorire i rapporti di collegialità fra i membri nonché la collaborazione intercantonale con lo scambio di reciproche esperienze nel campo dell'applicazione del diritto penale, della procedura e della polizia
- c) di stabilire e mantenere proficue relazioni con altre società svizzere e straniere che perseguono analoghi scopi

Art. 2

La sede della Società è presso il luogo di lavoro del segretario.

Art. 3

La Società si compone di membri attivi, di membri onorari e di membri liberi.

Possono far parte della Società:

- a) giudici, procuratori pubblici, medici legali, cancellieri di tribunali, di giudici o di procuratori, ufficiali di polizia e tutti coloro che svolgono analoghe mansioni nell'amministrazione della giustizia penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni
- b) professori universitari
- c) avvocati
- d) altre persone per speciali motivi.

Chi si distingue per meriti particolari a favore della Società, può essere nominato membro onorario.

I membri che hanno cessato la loro attività professionale per ragioni di età possono essere nominati dal Comitato membri liberi, se hanno fatto parte della Società per almeno 20 anni.

¹ Nota: in questo statuto la forma maschile è stata usata per indicare anche quella femminile.

Art. 4

Per l'ammissione alla Società occorre presentare una domanda scritta sulla quale il Comitato decide in via definitiva.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Comitato ed hanno effetto alla fine dell'anno civile.

Art. 5

Ogni membro è tenuto al pagamento della quota annuale fissata dall'Assemblea generale. I membri onorari e i membri liberi sono esenti dal pagamento della quota sociale.

Il mancato pagamento del contributo annuo dopo un sollecito senza successo comporta l'automatica perdita della condizione di socio.

Art. 6

Sono organi della Società:
l'Assemblea generale;
il Comitato;
i revisori.

Art. 7

Annualmente viene tenuta un'assemblea generale ordinaria. Il Comitato può indire assemblee generali straordinarie. Esso è tenuto a convocarle se almeno un decimo dei membri attivi lo esige.

Art. 8

All'Assemblea generale competono:

- a) la nomina del presidente e degli altri membri del Comitato e dei revisori
- b) la fissazione della quota sociale
- c) Esclusione di membri per ragioni diverse dal mancato versamento della quota sociale ex art. 5 cpv. 2 degli statuti
- d) Accettazione del rapporto del presidente, del conto annuale e del rapporto di revisione e del budget.
- e) la revisione degli statuti e lo scioglimento dell'associazione
- f) le decisioni riguardanti le riviste
- g) la nomina dei membri onorari.

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono prese a maggioranza assoluta dei voti emessi.

Art. 9

Il Comitato si compone del presidente, del vice-presidente e di almeno 16 altri membri.

Esso viene nominato ogni tre anni.

Il comitato può richiedere la collaborazione dei membri onorari. In questo caso essi partecipano alle deliberazioni con diritto di voto.

Il comitato si costituisce da sè e affida la soluzione delle questioni sociali non espressamente riservate all'Assemblea generale a un suo Ufficio permanente. Gli affari correnti vengono liquidati dal presidente o dal vice-presidente col segretario.

Art. 10

Per ogni decisione del Comitato è richiesta la presenza di almeno 5 membri.

La convocazione del Comitato o dell'Ufficio avviene ad opera del presidente o, in caso di suo impedimento, del vice-presidente. La convocazione è obbligatoria se richiesta da almeno sette membri del Comitato con l'indicazione delle trattande.

Gli statuti, votati dall'Assemblea costitutiva di Berna del 2 aprile 1942 e approvati dalla prima Assemblea generale di Lucerna del 12 luglio 1942, sono stati successivamente e parzialmente modificati dalle Assemblee generali del 7 novembre 1943, 3 luglio 1948, 30 ottobre 1955, 22 maggio 1960 e 2 ottobre 1964.

La modifica, nel testo attuale, degli articoli 3 capoverso 4, 9 capoverso 4 e 10 capoverso 2 è stata approvata dall'Assemblea generale di Ginevra del 28 aprile 1978.

Gli articoli 3 capoverso 2 lett a. e c., 5 capoverso 3, 6 e 8 capoverso 1 sono stati accettati nella loro forma attuale dall'Assemblea generale del 15 maggio 2014 a Friburgo.

La modifica, nel testo attuale, dell'articolo 2 è stata approvata dall'Assemblea generale di Berna del 9 giugno 2022.

Gli statuti così modificati entrano immediatamente in vigore.

Berna, 9 giugno 2022

Il Presidente
Giuseppe Muschietti

La Segretaria
Martina Weber